

# Regolamento Consigli Regionali

## 1. Definizione e Finalità

I Consigli Regionali SIAARTI sono definiti all'art. 20 dello Statuto e hanno le seguenti finalità:

- diffondono le iniziative, aumentano la capacità di interazione della Società nelle Regioni tramite la Rete
- collaborano nella proposizione e realizzazione di eventi formativi realizzati nel territorio regionale dalla Società e dal Comitato di Formazione;
- collaborano nell'implementazione dei documenti societari;
- collaborano nella valutazione dell'applicazione dei documenti societari;
- possono proporre i consiglieri regionali a incarichi scientifici locali o incarichi presso i tavoli tecnici regionali o aziendali. Tali incarichi vanno ratificati dal Consiglio Direttivo
- possono proporre eventi educazionali e formativi a valenza e funzione regionale o locale che non siano in conflitto con le attività sviluppate dalla Società Scientifica. Tali attività sono normate da apposito regolamento proposto dal Comitato di Formazione e approvato dal Consiglio Direttivo

I Consigli Regionali non hanno autonomia finanziaria e non possono esercitare attività autonoma formativa, educazionale e di ricerca in nome e per conto della SIAARTI senza preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

## 2. Composizione

La composizione numerica dei Consigli regionali varia in base al seguente schema:

- Fino a 300 soci: consiglio regionale formato da 5 persone;
- Da 301 soci a 400 soci: consiglio regionale formato da 7 persone;
- Da 401 soci a 500 soci: consiglio regionale formato da 9 persone;
- Oltre 501 soci: consiglio regionale formato da 11 persone.

Il numero di consiglieri regionali eletti viene fissato in coincidenza con la scadenza della presentazione delle candidature.

## 3. Modalità elettive

I membri dei Consigli Regionali, che durano in carica 3 anni, sono eletti in concomitanza con le elezioni degli altri organi sociali, dai soci residenti nella regione o raggruppamento di regioni, fra i candidati operanti in ciascuna regione o raggruppamento di regioni, in numero variabile in base al numero dei soci risultanti nella regione o nel raggruppamento di regioni in regola con il pagamento della quota associativa. Al fine di garantire la massima rappresentatività associativa nei raggruppamenti di regioni, o nei raggruppamenti di Province Autonome, deve essere garantita l'elezione di almeno un consigliere per regione.

Il Consiglio Direttivo definisce la data limite per la presentazione delle candidature.

Nel corso della prima riunione, che deve avvenire entro 30 giorni dall'elezione, i membri dei Consigli Regionali provvedono a nominare al proprio interno il Rappresentante regionale e ne comunicano il nominativo al Consiglio Direttivo che ne prende atto.

## 4. Funzionamento

I Consigli Regionali si riuniscono, in presenza o in via telematica, almeno 3 volte l'anno. La riunione deve essere convocata dal Rappresentante regionale, con almeno 7 giorni di anticipo, allegando un ordine del giorno, informando la Segreteria che provvederà all'organizzazione dell'incontro.

Affinché la riunione sia valida deve essere presente la maggioranza dei consiglieri. Eventuali delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti con voto palese. All'inizio di ogni riunione del Consiglio regionale il Rappresentante regionale individua un segretario verbalizzante. Il verbale viene trasmesso al Presidente, al Segretario SIAARTI, e alla Segreteria. Potranno partecipare alle riunioni dei Consigli Regionali anche i rappresentanti regionali del Network Proxima.